

**OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO ASSISTITE DA GARANZIA ITALIA SACE S.p.A.
ai sensi del D.L. Liquidità n. 23 dell'8 aprile 2020****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca illimity Bank S.p.A.
Via Soperga 9 – 20124 Milano
Numero Verde: 800 89 44 66/77
Sito Internet: www.illimitybank.com
PEC: illimity@pec.illimity.com
N. di iscrizione all'Albo delle Banche: 5710
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: REA MI-2534291
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome e Cognome _____
Qualifica _____ Indirizzo _____
Nr. Telefonico _____ E-mail _____
Eventuale Albo a cui il soggetto è iscritto _____ N° Iscrizione _____

CHE COS'È IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale la Banca acquista e/o gestisce i crediti già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri), generalmente di natura commerciale, vantati dal Cedente nei confronti di uno o più Debitori. Il contratto di factoring prevede la facoltà in capo alla Banca di concedere l'anticipazione, in tutto o in parte, del Corrispettivo della Cessione dei crediti ceduti.

Fra i servizi di factoring della Banca si annovera anche la valutazione dei potenziali Debitori italiani ed esteri, nonché il recupero, anche giudiziale, dei crediti.

La Cessione dei crediti è di norma comunicata ai Debitori, salvo che il Cedente e la Banca concordino di non comunicare la cessione ai Debitori.

Il contratto di factoring è regolato dalla Legge n. 52 del 1991 e dal Codice Civile.

Eventuali varianti alle condizioni generali del contratto di factoring, in relazione a particolari settori merceologici, a specifiche tipologie di crediti ceduti o a esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifiche appendici alle condizioni generali del contratto di factoring.

FACTORING PRO SOLVENDO

In questa tipologia di operazioni di factoring, la Banca non assume il rischio di mancato o parziale pagamento dei Debitori dovuto ad insolvenza degli stessi.

L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

Principali rischi a carico del Cliente

Il rischio di mancato pagamento dei Debitori resta a carico del Cedente. Il Cedente garantisce dunque la solvenza dei Debitori e che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza (anche quelli futuri).

Nel caso di mancato pagamento dei crediti ceduti alla scadenza da parte dei Debitori, la Banca ha il diritto di richiedere al Cedente l'immediata restituzione delle somme eventualmente già versate a titolo di pagamento del corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, oltre interessi maturati, commissioni e spese.

Il rischio di revocatoria dei pagamenti dei Debitori è a carico del Cedente.

| |
|---|
| OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO ASSISTITE DA GARANZIA ITALIA SACE S.p.A. ai sensi del D.L. Liquidità n. 23 dell'8 aprile 2020 |
|---|

In caso di operazioni in valuta diversa da quella in cui è espresso il credito oggetto di cessione, il rischio di cambio resta a carico del Cliente. Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dal Cedente indipendentemente dal portafoglio di allocazione.

Particolari caratteristiche del factoring pro solvendo assistito da Garanzia Italia

Con il Decreto Liquidità, SACE S.p.A. è stata autorizzata a rilasciare, fino al 30 giugno 2021, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese aventi sede in Italia colpite dall'epidemia COVID-19, da utilizzarsi esclusivamente per finanziare i propri fabbisogni finanziari connessi al costo del personale, a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, ad investimenti e capitale circolante relativi a stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia ad esclusione di acquisizioni di partecipazioni sociali; o, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato di volta in volta, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa e a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal titolare o rappresentante legale, o altro soggetto munito dei necessari poteri, del Cedente.

Il finanziamento garantito da SACE è ammesso sia nell'ambito di contratti di cessione pro solvendo di crediti su base cd. "spot" concluso – anche ai sensi della L. n. 52/1991 – tra il Cessionario ed il Cedente, sia nell'ambito di atti di cessione pro solvendo di crediti conclusi, entro il Limite di Credito, in esecuzione di un contratto quadro.

I crediti oggetto di cessione sono rappresentati da fatture non scadute, emesse dal Cedente entro e non oltre il 30 giugno 2021 ovvero, nel caso di atti di cessione conclusi in esecuzione di un contratto quadro, relativi a fatture emesse entro e non oltre il 31 dicembre 2021, a condizione che tali fatture siano riferibili ad attività o prestazioni eseguite entro e non oltre il 30 giugno 2021. I crediti ceduti devono essere esistenti, liquidi ed esigibili alla loro scadenza originaria o convenzionale (per effetto di specifico accordo intervenuto tra il Cessionario e il Cedente e/o i Debitori ceduti), che dovrà intervenire successivamente alla data della cessione ed entro il 30 giugno 2027 e fermo restando che la predetta scadenza convenzionale non potrà essere successiva a 6 (sei) mesi dalla scadenza originaria indicata in fattura.

Il Corrispettivo di Cessione dei crediti ceduti è erogato entro il 30 giugno 2021, per le operazioni di cessione pro solvendo di crediti su base cd. "spot". Per i finanziamenti concessi in esecuzione di un contratto quadro possono essere erogati anche dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, a condizione che i relativi contratti abbiano a oggetto la cessione di crediti relativi a fatture emesse anche dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 purché riferibili ad attività o prestazioni eseguite entro e non oltre il 30 giugno 2021 e ferma la data ultima del 30 giugno 2021 per l'emissione della Garanzia SACE.

Principali rischi a carico del Cliente legati alla tipologia di operazioni assistite da Garanzia Italia

L'accesso al finanziamento assistito da Garanzia SACE è subordinato alla presenza dei requisiti e delle condizioni, previste dall'articolo 1 del Decreto Liquidità nonché dal 'Manuale Operativo' e dalle 'Condizioni Generali – Garanzia Italia', come di volta in volta modificate e/o integrate e sono oggetto di dichiarazione da parte del Cedente nella Richiesta di Finanziamento sottoposta alla Banca.

Ai sensi dell'articolo 1-bis.1 del Decreto Liquidità, come introdotto dall'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, l'accesso al finanziamento assistito da Garanzia SACE a beneficio delle Midcaps, a decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, è subordinato alla presenza dei requisiti, condizioni e importi massimi garantiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto Liquidità, nonché dal 'Manuale Operativo Midcaps' e dalle 'Condizioni Generali Midcaps – Garanzia Italia', come di volta in volta modificate e/o integrate e sono oggetto di dichiarazione da parte del Cedente nella Richiesta di Finanziamento sottoposta alla Banca (di seguito "Finanziamenti Midcaps").

Dichiarazioni o garanzie non corrette o non veritiere possono comportare conseguenze anche penali ed amministrative a carico del Cedente, ferma restando la risoluzione del contratto di factoring e il ricalcolo dei compensi dovuti a SACE e l'applicazione di penali

Il finanziamento è erogato in Euro. In caso di crediti in valuta diversa dall'Euro, il rischio di cambio grava sul Cedente: il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere.

Peculiari impegni contrattuali a carico del Cliente legati alla tipologia di operazioni assistite da Garanzia Italia

La Banca è tenuta ad includere nel contratto di factoring (I) l'impegno (a) del Cedente ad utilizzare i proventi del finanziamento esclusivamente in conformità allo scopo previsto nel contratto di factoring medesimo (b) del Cedente di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali per tutta la durata del contratto di factoring (tranne che per Finanziamenti Midcaps); (c) del Cedente e di ogni altra impresa con sede in Italia appartenente al medesimo gruppo, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima, a non approvare né procedere alla distribuzione di dividendi o al riacquisto di azioni nel corso del 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ovvero nei 12 (dodici) mesi successivi alla data della Richiesta di Finanziamento qualora a tale data le suddette imprese abbiano già approvato o effettuato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni; (d) del Cedente a corrispondere la Commissione SACE (tranne che per i Finanziamenti Midcaps); (e) del Cedente a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione e (II) le dichiarazioni da rendersi a cura del Cedente (i) corrispondenti ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) della Richiesta di Finanziamento e indicare nel contratto di factoring che la violazione dei

| |
|---|
| OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO ASSISTITE DA GARANZIA ITALIA SACE S.p.A. ai sensi del D.L. Liquidità n. 23 dell'8 aprile 2020 |
|---|

suddetti obblighi e/o dichiarazioni da parte del Cedente potrà avere conseguenze penali e amministrative, fermo restando che la Banca non è tenuta a verificare il rispetto dei suddetti impegni. Per i soli Finanziamenti Midcaps la violazione da parte del Cedente dei suddetti obblighi e/o delle dichiarazioni corrispondenti ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx), (xxi) della Richiesta di Finanziamento comporta l'impegno di versare l'Equivalente Sovvenzione Lordo.

APPLICAZIONI OPERATIVE

Qui di seguito vengono riportate le tipologie in cui si può esplicare e combinare il factoring pro solvendo con i relativi rischi.

Factoring pro solvendo senza notifica (not notification)

Il factoring pro solvendo not notification prevede che la Banca si accordi con il Cedente per non comunicare la cessione ai Debitori, fatta salva la facoltà della Banca di provvedere in qualunque momento alla notifica della Cessione ovvero al verificarsi di alcune situazioni espressamente previste nel contratto tra Cedente e Banca.

Factoring pro solvendo maturity

In questa tipologia di operazioni di factoring, la Banca acquista crediti commerciali vantati dal Cedente verso uno o più Debitori interessati ad ottenere una dilazione di pagamento a titolo oneroso rispetto alla scadenza originaria dei crediti, previo riconoscimento incondizionato dei crediti stessi e nell'ambito di un accordo quadro di dilazione da stipularsi con ciascuno di essi. L'acquisto dei Crediti avviene senza assunzione del rischio da parte della Banca di mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei Debitori. Il corrispettivo dei Crediti ceduti viene normalmente accreditato al Cedente alla loro scadenza originaria, salva la possibilità di ottenerne l'anticipazione, in tutto in parte. L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di programmare i flussi relativi agli incassi e di disporre di una fonte di finanziamento.

Factoring pro solvendo reverse factoring

L'operatività reverse factoring presuppone la formalizzazione di un accordo quadro di collaborazione tra il Debitore (o Grande Debitore) e la Banca nell'ambito del quale, tra l'altro, il Grande Debitore ha la facoltà di segnalare alla Banca nominativi di propri Fornitori interessati ad avviare un rapporto di factoring con la Banca e quest'ultima, previa valutazione del merito creditizio del Fornitore, potrà concedere una linea per la cessione di crediti senza assunzione del rischio di insolvenza del Grande Debitore. Le condizioni economiche applicabili ai predetti rapporti di factoring sono concordate di volta in volta tra ciascun Fornitore e la Banca. A fronte delle cessioni dei crediti dal Cedente alla Banca, quest'ultima, previo riconoscimento incondizionato dei crediti, potrà anticiparne in tutto o in parte il Corrispettivo della Cessione.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI AL SERVIZIO

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura massima a carico del cliente.

| COMMISSIONI ALLA CESSIONE | | Limite massimo |
|---------------------------|--|----------------|
| C101 | COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT SU CREDITI CEDUTI AL NETTO DI NOTE CREDITO | 3,50% |
| C102 | COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DI NOTE CREDITO | 4,50% |
| C104 | COMMISSIONI FLAT PER ANTICIPO CREDITI FUTURI | 6,00% |
| C130 | COMMISSIONI FLAT SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI SU OPERAZIONI DI SCONTO | 4,50% |
| COMMISSIONI PERIODICHE | | Limite massimo |
| C112 | COMMISSIONE GESTIONE MENSILE A DECORRERE DALLA DATA DI CARICO AL LORDO DELLE NOTE CREDITO | 1,00% |
| C115 | COMMISSIONE MENSILE SUL SALDO CONTO CESSIONE DI FINE MESE | 1,00% |
| C123 | COMMISSIONE MENSILE PLUS – FACTORING SUI CREDITI IN ESSERE A FINE MESE A DECORRERE DALLA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE | 0,75% |
| C142 | COMMISSIONE DI GESTIONE MENSILE DA PERCEPIRE SUL SALDO DEI CREDITI | 1,00% |
| SPESE INCASSO | | Limite massimo |
| C201 | SPESE PER INCASSO RICEVUTE EFFETTI | 20,00 |
| C203 | SPESE EMISSIONE ED INCASSO RI.BA | 20,00 |
| C220 | SPESE INCASSO SDD | 20,00 |
| C224 | SPESE INSOLUTI EFFETTI | 30,00 |
| C222 | SPESE INSOLUTI RI.BA. | 30,00 |
| C225 | SPESE INSOLUTI SDD | 30,00 |
| C231 | SPESE RICHIAMO EFFETTI | 20,00 |

**OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO ASSISTITE DA GARANZIA ITALIA SACE S.p.A.
ai sensi del D.L. Liquidità n. 23 dell'8 aprile 2020**

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| C230 | SPESE RICHIAMO RI.BA. | 20,00 |
| SPESE ISTRUTTORIA | | Limite massimo |
| C401 | SPESE ISTRUTTORIA PRATICA E REGISTRAZIONE CONTRATTO | 500,00 |
| C403 | SPESE DI RINNOVO PRATICA | 400,00 |
| C411 | SPESE INFORMAZIONE PER DEBITORE | 200,00 |
| C412 | SPESE RINNOVO INFORMAZIONI DEBITORE | 150,00 |
| C413 | SPESE DI VALUTAZIONE PER DEBITORE | 250,00 |
| C604 | COSTO SERVIZIO WEB FACTORING (ANNUALE) | 50,00 |
| SPESE GESTIONE DOCUMENTI | | Limite massimo |
| C150 | SPESE HANDLING PER DOCUMENTI E/O FATTURE | 45,00 |
| C188 | SPESE PER CERTIFICAZIONE A SOCIETA' DI REVISIONE / A TERZI | 250,00 |
| C189 | SPESE NOTIFICA COMUNICAZIONE AL DEBITORE | 45,00 |
| C200 | RECUPERO SPESE BOLLI | 100,00 |
| SPESE DI CONTO | | Limite massimo |
| C181 | SPESE TENUTA CONTO TRIMESTRALI | 300,00 |
| C182 | SPESE TENUTA CONTO MENSILI | 100,00 |
| SPESE BONIFICI | | Limite massimo |
| C190 | SPESE DI BONIFICO | 50,00 |
| GIORNI VALUTA INCASSI | | Limite massimo |
| C501 | GIORNI FISSI DI VALUTA PER INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO | 15 gg |
| C511 | GIORNI FISSI DI VALUTA PER INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO RI.BA. | 15 gg |
| C517 | GIORNI FISSI DI VALUTA DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO EFFETTI | 20 gg |
| C563 | GIORNI FISSI DI VALUTA DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO SDD | 10 gg |
| GIORNI VALUTA BONIFICI | | Limite massimo |
| C532 | GIORNI DI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICO STESSA BANCA | 3 gg |
| C538 | GIORNI DI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICO SU ALTRA BANCA | 5 gg |
| GIORNI VALUTA DI SCONTO | | Limite massimo |
| C523 | GIORNI DI VALUTA FISSI PER OPERZIONI DI SCONTO CON SCADENZA A RIMESSA DIRETTA | 30 gg |
| C524 | GIORNI DI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON SCADENZA A RIMESSA DIRETTA | 20 gg |
| C526 | GIORNI DI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON SCADENZA A MEZZO RI.BA. | 20 gg |
| INTERESSI A CARICO DEL CEDENTE | | Limite massimo |
| C301 | TASSO DI INTERESSE CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA | 6,50% |
| C306 | TASSO DI INTERESSE CON LIQUIDAZIONE ANTICIPATA (SCONTO RAZIONALE) | 6,50% |
| TASSO INTERESSI MORATORI | | Limite massimo |
| TASSO DI INTERESSE DI MORA | | 8,00% |
| PERIODICITÀ LIQUIDAZIONE INTERESSI | | TRIMESTRALE |
| SPREAD SU ANTICIPAZIONI | | Limite massimo |
| ANTICIPAZIONI IN EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO EURIBOR (FLOOR ZERO) | | 6,50% |
| ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR 3 MESI CON PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE INTERESSI | | 6,50% |
| COSTO ANNUALE DELLA GARANZIA SACE A CARICO DEL CEDENTE (Commissione SACE) | | Percentuale su base annua |
| FINANZIAMENTI ALLE PMI – PRIMO ANNO | | 0,25% |
| FINANZIAMENTI ALLE PMI – SECONDO E TERZO ANNO | | 0,50 |
| FINANZIAMENTI ALLE PMI – QUARTO, QUINTO E SESTO ANNO | | 1,00% |
| FINANZIAMENTI A IMPRESE DIVERSE DALLE PMI – PRIMO ANNO | | 0,50% |
| FINANZIAMENTI A IMPRESE DIVERSE DALLE PMI – SECONDO E TERZO ANNO | | 1,00% |
| FINANZIAMENTI A IMPRESE DIVERSE DALLE PMI – QUARTO, QUINTO E SESTO ANNO | | 2,00% |
| FINANZIAMENTI MIDCAPS – FINO A EURO 5.000.000,00 | | Gratuita |
| TASSO INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE SACE | | 0,50% |

Relativamente all'indice "Euribor", la Banca si impegna ad applicare le misure di salvaguardia previste dal Piano di Gestione dei Benchmark della Banca (di seguito "il Piano"), monitorando gli eventi che comportano una indisponibilità del valore del predetto indice.

| |
|---|
| OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO ASSISTITE DA GARANZIA ITALIA SACE S.p.A. ai sensi del D.L. Liquidità n. 23 dell'8 aprile 2020 |
|---|

Qualora venisse rilevato un evento che ne causi l'indisponibilità temporanea, la Banca si rimetterà alle istruzioni di contingency fornite dall'Amministratore dell'Euribor, ovvero lo European Money Markets Institute (di seguito, EMMI).

Nel caso in cui la Banca dovesse individuare ed accertare uno degli eventi di cessazione permanente di seguito riportati, attuerà le corrispondenti azioni previste nel Piano:

1. una dichiarazione da parte di EMMI in merito a:
 - cessazione del benchmark o sua impossibilità di essere determinato accuratamente;
 - prolungarsi di uno scenario di contingency che non possa risolversi in tempi ragionevoli;
 - variazione sostanziale della metodologia per la determinazione dell'Euribor;
2. una dichiarazione dell'autorità che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011, è competente della supervisione di EMMI, riguardante la revoca o sospensione dell'autorizzazione di quest'ultimo;
3. un atto di esecuzione da parte della Commissione Europea che designi uno o più sostituti dell'Euribor, ai sensi dell'art. 23 ter del Regolamento (UE) 2016/1011.

Le azioni previste nel Piano nei casi di cessazione permanente dell'indice prevedono, in estrema sintesi, che la Banca:

- (i) adottati, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, l'indice sostitutivo dell'Euribor che le Parti sin d'ora convengono di individuare nell'indice "€STR" pubblicato giornalmente dalla Banca Centrale Europea (BCE). Con la stessa delibera la Banca individuerà anche l'indice che sostituirà l'"€STR" qualora, successivamente, nel corso di applicazione dello stesso al presente Contratto, dovesse verificarsi uno degli eventi di cui al comma 3 del presente articolo;
- (ii) qualora, al momento della sostituzione sia stato accertato, sulla base di una valutazione di conformità effettuata dall'autorità nazionale competente ai sensi dell'art. 23 ter, par. 5, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/1011, che l'indice "€STR" (o altro indice sostitutivo individuato ai sensi del presente articolo) non rispecchia più, oppure rispecchia con differenze significative, il mercato o la realtà economica sottostanti che l'Euribor intende misurare, e che la sua applicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla stabilità finanziaria, il Consiglio di Amministrazione potrà adottare come indice sostitutivo, a propria discrezione, uno di quelli che la Commissione Europea avrà individuato come sostituto dell'Euribor;
- (iii) informi tempestivamente la clientela, secondo le modalità di comunicazione pattuite nel presente Contratto, circa l'adozione dell'indice sostitutivo con decorrenza dall'inizio del primo periodo successivo all'ultima rilevazione disponibile dell'Euribor prima della sua cessazione.

L'individuazione di un indice alternativo impatta sulla determinazione del tasso applicato. All'indice così individuato potranno inoltre essere applicati, laddove contrattualmente previsti, spread o maggiorazioni per la determinazione del tasso di interesse.

Si considerano gratuiti i costi relativi alle comunicazioni di trasparenza.

La Commissione SACE sarà calcolata in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale erogata in ciascun trimestre solare di riferimento. Resta inteso che, in ipotesi di factoring pro solvendo nell'ambito di un contratto quadro, la Commissione SACE sarà calcolata in rapporto alla Percentuale Garantita del Limite di Credito.

La Commissione SACE sarà pagata dal Cedente alla Banca secondo le seguenti scadenze:

(i) *per finanziamenti fino a 12 mesi*

a) entro la data di erogazione del Corrispettivo di Cessione, ovvero del primo Corrispettivo di Cessione nel caso di factoring pro solvendo in esecuzione di un contratto quadro;

(ii) *per finanziamenti oltre 12 mesi*

a) entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del Corrispettivo di Cessione, ovvero, nel caso di factoring pro solvendo nell'ambito di un contratto quadro, del primo Corrispettivo di Cessione;

b) quanto alla Commissione SACE relativa alle annualità successive alla prima, entro l'ultimo giorno lavorativo utile che cade un anno dopo la data di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del Corrispettivo di Cessione o, in ipotesi di factoring pro solvendo nell'ambito di un contratto quadro, del primo Corrispettivo di Cessione.

La Commissione SACE è dovuta per l'intera durata del finanziamento, anche in caso di scioglimento anticipato del contratto di factoring; la durata del finanziamento viene stimata in funzione della scadenza della fattura, e nel caso di portafoglio di fatture o di un contratto che prevede la cessione rotativa di più fatture, viene stimata in funzione della scadenza prevista per la fattura più longeva.

In caso di violazione da parte del Cedente degli impegni e delle garanzie assunti contrattualmente, di cui SACE o il Cessionario siano venuti a conoscenza, la Commissione SACE sarà ricalcolata da SACE adeguandolo alle condizioni di mercato.

Ai fini di una compiuta valutazione dei costi legati a questa tipologia di prodotto (connessi all'attivazione della garanzia), il Cedente dovrà fare riferimento per maggiori dettagli agli strumenti di trasparenza messi a disposizione da SACE.

Il costo previsto dal contratto di factoring coperto dalla Garanzia SACE e indicato nel Documento di Sintesi - composto da (i) Commissione SACE, (ii) commissioni connesse al finanziamento (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse - è inferiore al costo, composto da commissioni connesse al finanziamento e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della Garanzia SACE.

**OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO ASSISTITE DA GARANZIA ITALIA SACE S.p.A.
ai sensi del D.L. Liquidità n. 23 dell'8 aprile 2020**

Simulazione dell'impatto della variazione del tasso di cambio sull'ammontare totale da rimborsare a scadenza. L'importo del finanziamento è stato calcolato ipotizzando un controvalore pari a € 100.000,00.

La simulazione ipotizza un deprezzamento pari al 20% contro Euro della divisa di denominazione del finanziamento nel periodo tra l'apertura e l'estinzione del finanziamento stesso.

| Divisa Finanziamento | Cambio Divisa/Euro all'accensione del Finanziamento | Importo del finanziamento in divisa | Cambio Divisa/Euro all'estinzione | Controvalore in Euro all'estinzione | Differenza in Euro all'estinzione | Controvalore in divisa della differenza in Euro |
|----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| USD | 1,196 | 119.626 | 1,435 | 83.333 | -16.667 | -22.573 |
| GBP | 0,857 | 85.725 | 1,028 | | | -17.777 |
| JPY | 129,744 | 12.974.450 | 155,692 | | | -2.445.380 |

La simulazione ipotizza un apprezzamento pari al 20% contro Euro della divisa di denominazione del finanziamento nel periodo tra l'apertura e l'estinzione del finanziamento stesso.

| Divisa Finanziamento | Cambio Divisa/Euro all'accensione del Finanziamento | Importo del finanziamento in divisa | Cambio Divisa/Euro all'estinzione | Controvalore in Euro all'estinzione | Differenza in Euro all'estinzione | Controvalore in divisa della differenza in Euro |
|----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| USD | 1,196 | 119.626 | 0,957 | 125.000 | 25.000 | 22.573 |
| GBP | 0,857 | 85.725 | 0,686 | | | 17.777 |
| JPY | 129,744 | 12.974.450 | 103,796 | | | 2.445.380 |

Cambio rilevato al 11/03/2021

Le simulazioni sono state effettuate in conto capitale

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato in filiale e sul sito internet di illimity Bank S.p.A. www.illimity.com.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso al costo degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, imposta di bollo ed altre imposte, IVA se dovuta, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi.

RECESSO E RECLAMI

Recesso

È facoltà delle parti, purché non inadempienti, recedere in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto dandone comunicazione all'altra parte a mezzo di raccomandata a/r ovvero mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, dandone comunicazione al Cliente con preavviso minimo di 2 (due) mesi. Tali modifiche si intendono approvate se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per la relativa applicazione.

La Commissione SACE è comunque dovuta sulla base della durata originaria del contratto di factoring.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 (quindici) giorni

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cedente e la Banca in relazione all'interpretazione e all'applicazione del contratto di factoring, il

| |
|---|
| OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO ASSISTITE DA GARANZIA ITALIA SACE S.p.A. ai sensi del D.L. Liquidità n. 23 dell'8 aprile 2020 |
|---|

Cedente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a illimity Bank S.p.A. Via Soperga, n. 9, 20124 Milano o all'indirizzo e-mail reclami@illimity.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata illimity@pec.illimity.com.

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale reclamo.

Se il Cedente non è soddisfatto della risposta della Banca o non ha ricevuto risposta entro il suddetto termine di 60 (sessanta), prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modificazioni e integrazioni) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cedente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui al predetto D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 si intende assolta nel caso in cui il Cedente abbia esperito il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo innanzi all'ABF".

LEGENDA

Banca (o Cessionario): indica illimity Bank S.p.A..

Cedente (o Fornitore): indica la persona giuridica, cliente della Banca, ovvero la controparte del contratto di factoring.

Cessione: indica il si intende il negozio giuridico mediante il quale il Cedente – in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 52/1991 e/o dal cod. civ. – trasferisce al Cessionario, anche in massa, i propri Crediti esistenti e/o futuri (come di seguito definiti).

Corrispettivo di Cessione: indica un importo pari al valore nominale dei crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento.

Credito: si intendono i crediti pecuniari non scaduti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dei Debitori (come di seguito definiti) e rappresentati da fatture emesse dal Cedente entro e non oltre il 31 dicembre 2021 per attività o prestazioni eseguite in forza dei Contratti di Fornitura entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Debitore: indica la persona giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti.

Decreto Liquidità: Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con Legge 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche e integrazioni.

Dilazione: indica la proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti che la Banca può concedere, a titolo oneroso, al Debitore.

Equivalente Sovvenzione Lordo: rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio (aiuto) concesso all'Impresa Beneficiaria da parte di SACE. L'Equivalente Sovvenzione Lordo è calcolato secondo le modalità di cui alle Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010) notificato dal Ministero dello sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.

Garanzia SACE: la garanzia emessa da SACE in favore del Cessionario ai sensi del Decreto Liquidità.

Limite di credito: si intende l'importo massimo del finanziamento corrisposto dalla Banca al Cedente per il pagamento del Corrispettivo di Cessione dei Crediti. Il Limite di Credito ha carattere di rotatività, cosicché ogni pagamento da parte del Debitore o di terzi relativo ai Crediti renderà disponibile per pari importo il Limite di Credito medesimo.

Midcaps: imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e non riconducibili alle PMI.

Pro solvendo: indica la modalità di cessione senza assunzione del rischio di solvenza del Debitore da parte del Cessionario.

Plafond: indica il limite quantitativo all'assunzione di rischio da parte del Factor del mancato pagamento del Debitore.

Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dalla Banca al cliente (Cedente) del Corrispettivo della Cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente (Cedente) medesimo.

Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato dalla Banca al cliente (Cedente) per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente (Cedente) ed a discrezione della Banca prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Percentuale Garantita: la percentuale di copertura della Garanzia SACE, sull'importo del Finanziamento.

PMI: indica la categoria di piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, che risulta costituita da imprese che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera Euro 50 milioni oppure il cui totale dell'attivo dello stato patrimoniale annuo non supera Euro 43 milioni.

Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della Banca : assunzione da parte del Cessionario del rischio di insolvenza del Debitore, previa determinazione del Plafond.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal cliente (Cedente) o dal Debitore alla Banca in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione di credito operata dalla Banca o della concessione da parte di quest'ultima di una Dilazione per il pagamento del debito. Divisori applicati: divisore civile (365/366) per le operazioni in Euro; divisore commerciale (360) per le operazioni in altra valuta.

| |
|---|
| OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO ASSISTITE DA GARANZIA ITALIA SACE S.p.A. ai sensi del D.L. Liquidità n. 23 dell'8 aprile 2020 |
|---|

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Commissione: indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte del Cessionario del rischio di mancato pagamento dei Debitori e/o per la concessione ai Debitori di Dilazioni di pagamento delle scadenze naturali dei crediti ceduti.

- a) commissione mensile: è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato;
- b) commissione "unica" o "flat": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della Cessione dei Crediti sul loro ammontare;
- c) commissione di plusfactoring: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei Crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento.

Commissione SACE: indica il compenso dovuto dal Cedente per la Garanzia SACE.

Parametro di indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario (es. euribor 1 mese, 3 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi verrà valorizzato "0".

Richiesta di Finanziamento: la richiesta inoltrata dal Cedente alla Banca, conforme all'Allegato 1 (*Richiesta di Finanziamento*) delle Condizioni Generali – Garanzia Italia di SACE, compilata in ogni campo e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del Cedente o da soggetto munito dei necessari poteri e corredata da tutti gli allegati previsti.

SACE: SACE S.p.A., società per azioni con unico azionista, con sede legale in Piazza Poli 37/42, Roma, Italia, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero 923591, Capitale Sociale € 3.730.323.610,00 i.v..

Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

Spread: maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione.

Tasso Effettivo Globale Medio: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del factoring, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un ulteriore margine di quattro punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dall'intermediario non sia superiore. In ogni caso la differenza tra il tasso limite come sopra determinato ed il tasso effettivo globale medio (TEGM) non può essere superiore a otto punti.

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.